

# **STATUTO** **NUOVA VERSIONE**

## **Titolo I** **COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITÀ**

### **Art. 1**

#### **NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E DURATA**

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, di seguito chiamata anche F.C.R.P. o Fondazione, è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa trae origine dalla Cassa di Risparmio di Puglia, istituita con atto del 7 luglio 1949 dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane.

2. La F.C.R.P. è disciplinata dal presente statuto, dall'ordinamento di settore e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione.

3. La F.C.R.P. ha durata illimitata.

### **Art. 2**

#### **AMBITO TERRITORIALE**

La F.C.R.P. ha sede legale a Bari e svolge la sua attività prevalentemente nel territorio pugliese. Essa può, peraltro, effettuare interventi nell'intero territorio nazionale e nell'area geografica dei Paesi del Mediterraneo, quando ciò dovesse essere necessario alla realizzazione dei propri scopi.

### **Art.3**

#### **SCOPI, FINALITÀ E SETTORI DI INTERVENTO**

1. La F.C.R.P. non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale della Regione Puglia, quale "regione di frontiera e di cerniera" proiettata in una dimensione mediterranea nell'ambito della quale essa è impegnata a individuare i tratti comuni di un'identità storica, culturale, economica ecc., al fine di cogliere, conseguentemente, ogni opportunità per il più ampio sviluppo integrato. Essa, in rapporto elettivo col territorio, indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e privilegiando i settori a maggiore rilevanza sociale.

2. In tale quadro la F.C.R.P., confermando le proprie vocazioni, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di capitale umano d'eccellenza, attraverso l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica e il trasferimento di conoscenze, anche con un particolare attenzione agli Stati che si affacciano sul Mediterraneo;
- b) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e ambientale della Regione Puglia per contribuire allo sviluppo sociale ed economico della Regione.

3. La F.C.R.P. indirizza, pertanto, la propria attività nei seguenti settori rilevanti ex D.Lgs n° 153/99:

- a) ricerca scientifica e tecnologica;
- b) arte, attività e beni culturali.

4. Una quota non eccedente il 5% delle risorse finanziarie annualmente disponibili, quali meglio specificate al successivo art. 7, può essere destinata al settore rilevante “salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”.

5. La F.C.R.P., tenuto anche conto delle risorse finanziarie disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e venire incontro in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio pugliese, può rivolgere gli interventi anche a favore di uno solo dei settori sopra indicati sotto le lettere a) e b). Di ciò si deve tenere conto nella definizione periodica dei programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità.

#### **Art. 4**

#### **MODALITA' OPERATIVE**

1. La F.C.R.P. può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti prescelti e tassativamente menzionati al precedente art. 3, comma 3, lettere a e b, anche sotto forma d'impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese essa può detenere partecipazioni di controllo. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la F.C.R.P. istituisce specifiche contabilità separate.

2. Essa può altresì svolgere l'attività di cui al precedente comma operando, su base convenzionale, in collaborazione con altri enti, istituzioni e organizzazioni, pubblici e privati, cui, in ragione della loro specifica competenza di settore, possono essere attribuite funzioni esecutive per la realizzazione di determinati progetti.

3. La F.C.R.P. non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.

4. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali, la F.C.R.P. opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. In particolare, operando secondo principi di sana e prudente gestione nonché di economicità della stessa, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari. La F.C.R.P. può altresì acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione, avendo sempre cura che tali operazioni siano realizzate sulla base del principio generale della conservazione del valore del patrimonio e della redditività dello stesso. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

5. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, rendere più incisiva la propria azione e sovvenire in maniera efficace e programmata alle esigenze del territorio pugliese, l'attività della F.C.R.P., nei limiti previsti dalla disciplina contemplata dall'art. 3, comma 4, del D.lgs. 153/99, deve essere, preferibilmente, organizzata attraverso programmi pluriennali di intervento, individuando nell'ambito dei settori rilevanti definiti all'art. 3 i settori specifici cui destinare le risorse disponibili. I programmi, in linea di massima, devono trovare attuazione tramite i progetti proposti dalla stessa F.C.R.P. ed elaborati e attuati in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati negli ambiti specifici su richiamati e preliminarmente individuati.

6. La F.C.R.P., nel quadro delle disposizioni recate dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

7. La F.C.R.P. può coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. Essa può altresì aderire a organizzazioni, nazionali e internazionali, che realizzino attività coerenti con i suoi scopi, a organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie e di cui all'art.

10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti, nazionali e internazionali, associativi di fondazioni.

8. La F.C.R.P. può costituire associazioni, fondazioni e altre istituzioni di diritto privato ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile aventi finalità coerenti rispetto alle proprie, ovvero può partecipare ad associazioni, a fondazioni e ad altre istituzioni di diritto privato che siano già costituite. In questi casi, gli statuti delle fondazioni che la F.C.R.P. costituisce o cui essa partecipa, devono espressamente prevedere che alla stessa F.C.R.P. sia riservata la nomina o la designazione di uno o più componenti negli Organi istituzionali.

9. La F.C.R.P. può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare purchè, in ogni caso, coincidente con i propri scopi statutari.

## **Art. 5** **REGOLAMENTI**

1. L'attività della F.C.R.P. diretta al perseguimento degli scopi statutari, alla gestione del patrimonio, alla procedura per la composizione degli organi e all'organizzazione interna è disciplinata da appositi regolamenti approvati dall'Organo d'indirizzo su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

2. Il regolamento relativo all'organizzazione interna deve prevedere che la gestione dei programmi e la realizzazione dei progetti, ove non affidate a società ed enti strumentali, siano attuate da struttura interna diversa e separata da quella, essa pure interna, incaricata della gestione del patrimonio. Quest'ultima struttura deve operare in via autonoma, eventualmente assistita da consulenza esterna, come meglio precisato nel successivo art. 6 comma 5. In presenza di situazioni particolari è, peraltro, possibile avvalersi di intermediari esterni.

3. Il regolamento relativo alle modalità di realizzazione degli scopi statutari deve prevedere e disciplinare i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

## **Titolo II** **PATRIMONIO**

### **Art. 6** **COMPOSIZIONE**

1. Il patrimonio della F.C.R.P. è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

2. Il patrimonio della F.C.R.P. è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nel bilancio per €99.413.067,14 ( ex £.192.490.539.510) – al 31.12.2009 pari a € 115.481.738,00 – e si incrementa per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescere il patrimonio per volontà del donatore o del testatore;
- c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'organo d'indirizzo al fine di sovvenire meglio alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della F.C.R.P.

3. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione; essa deve altresì essere sottoposta a valutazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

4. La F.C.R.P. diversifica il rischio di investimento del patrimonio e lo impiega in modo da ottenere un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. Il patrimonio è peraltro gestito in modo coerente con la natura della F.C.R.P. quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza ed eticità.

5. Il patrimonio della F.C.R.P., ferme le competenze degli Organi istituzionali, è gestito direttamente da struttura interna, eventualmente assistita da consulenza esterna – ossia da esperto in gestione economica, patrimoniale e finanziaria, con contratto di collaborazione a progetto – al fine di conseguire la migliore realizzazione dei risultati economico-patrimoniali attesi ed espressi nel “Documento di programmazione pluriennale” - sessennale, deliberato dall'Organo di Indirizzo, a norma dell'art. 20 lettera k) dello statuto e nel “Documento programmatico previsionale”- annuale, a norma dell'art. 20 lettera i) dello statuto, assicurando pertanto la separazione della gestione del patrimonio dalle altre attività, così come previsto dagli appositi regolamenti dell'organizzazione interna, di cui al secondo comma del precedente art. 5 in attuazione del decreto legislativo 153/99.

6. Il ricorso a intermediari esterni può aver luogo soltanto in presenza di situazioni eccezionali e gli stessi intermediari devono risultare abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Nel caso di ricorso a intermediari, tempo per tempo, la scelta degli stessi deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della F.C.R.P.. Anche in quest'ultimo caso il controllo sull'attività gestionale affidata a intermediari è curato dal predetto esperto.

## **Art. 7**

### **DESTINAZIONE DEL REDDITO**

1. La F.C.R.P., in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito, quale risultante dal bilancio consuntivo dell'esercizio annuale, secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla F.C.R.P.;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art.10, terzo comma, lett. e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ai settori rilevanti d'intervento previsti dall'art. 3 del presente statuto;
- e) per altre finalità previste dallo statuto; per reinvestimento del reddito medesimo o per accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Le risorse destinate ai settori d'intervento previsti dall'art. 3 del presente statuto devono essere utilizzate in stretta conformità rispetto a quanto stabilito nel “Documento programmatico previsionale”- annuale, approvato entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le previsioni del successivo art.30, e sempre che lo stesso documento non sia stato oggetto di osservazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza.

3. La F.C.R.P. non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, oltre i compensi previsti dallo statuto o definiti in conformità di disposizioni di legge e di contratti di lavoro, quali premi d'operosità, ecc..

## Titolo III **ORGANI**

### **Art. 8**

#### **ORGANI ISTITUZIONALI**

1. Sono organi della F.C.R.P.:
  - a) l'Organo d'Indirizzo, denominato anche Consiglio d'Indirizzo;
  - b) il Consiglio d'Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Revisori dei conti.

### **Art. 9**

#### **CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA**

1. Non possono ricoprire cariche negli organi della F.C.R.P., né quella del Direttore Generale della stessa, coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1965, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

2. Inoltre, le cariche negli organi della F.C.R.P. e quella del Direttore Generale della stessa non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1 lett. c), salvo il caso di estinzione del reato.

3. I componenti gli organi e il Direttore Generale devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio d'Amministrazione, per quanto attiene al Direttore Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

4. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

5. Ciascun organo, nell'ambito delle proprie competenze, definisce con regolamento le modalità e la documentazione necessaria secondo cui deve provvedere alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

### **Art. 10**

#### **REQUISITI GENERALI DI PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA**

1. I componenti l'Organo d'Indirizzo, il Consiglio d'Amministrazione e il Direttore Generale devono essere scelti sulla base del livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnico-amministrativa, fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza in relazione alle attività delle Fondazioni, in enti pubblici, privati e imprese.

2. I componenti gli organi e il Direttore Generale devono essere cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e i requisiti di onorabilità a essi richiesti sono intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti a un ente senza finalità di lucro.

3. I componenti gli organi e il Direttore Generale devono essere tutti in possesso di un adeguato titolo di studio.

4. In particolare, i componenti dell'Organo di Indirizzo, fatte salve le ineleggibilità e le incompatibilità previste agli artt. 9 e 11 del presente Statuto, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione di cui all'art. 3 comma 3 del presente Statuto attraverso una adeguata esperienza nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) amministrazione o qualifica dirigenziale presso enti pubblici, privati ed imprese operanti in uno dei settori di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, o presso fondazioni di origine bancaria, con funzioni di indirizzo o di gestione;
- b) amministrazione con qualifica dirigenziale presso le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali;
- c) attività professionale inerente uno dei settori di cui all'art. 3 comma 3;
- d) insegnamento universitario attinente a uno dei settori di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto.

## **Art. 11**

### **CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della F.C.R.P.:
  - coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
  - il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
  - i dipendenti in servizio della F.C.R.P.;
  - coloro che ricoprono cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria;
  - coloro che ricoprono cariche pubbliche nei Consigli e nelle Giunte comunali, provinciali e regionali, nonché nel Parlamento e nel Governo nazionale, con l'eccezione dei componenti dell'Organo di controllo;
  - le persone fisiche, rappresentanti legali degli enti, di cui all'art. 16 comma 2; i componenti del Consiglio direttivo dell'UPI Puglia, del Consiglio direttivo di Federturismo Puglia, del Consiglio generale dell'Unioncamere della Puglia, del Consiglio direttivo della Confindustria Puglia, della Conferenza Episcopale del Comitato Universitario Regionale di coordinamento della Puglia; i soggetti che ricoprono funzioni di vertice, d'indirizzo e amministrazione presso tutti gli enti, associazioni e organismi designanti, ovvero coloro che abbiano con gli stessi enti, associazioni e organismi rapporti organici, di dipendenza o professionali stabili oppure rapporti di collaborazione anche a tempo determinato;
  - coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
  - gli amministratori delle organizzazioni di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, qualora questa abbia con tali organizzazioni rapporti permanenti e organici; tutto ciò con l'eccezione di interventi puntuali legati a specifici progetti della Fondazione stessa, come espressamente previsto dai commi 2 e 7 del

precedente art. 4, interventi che potranno aver luogo anche in presenza dei richiamati amministratori;

- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la F.C.R.P. non possono ricoprire funzioni di direzione, amministrazione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni d'indirizzo presso la F.C.R.P. non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. I componenti di Organi della F.C.R.P. non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della F.C.R.P. decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Direttore Generale. Le disposizioni del presente comma non si applicano al Presidente, in quanto componente sia dell'Organo d'indirizzo che del Consiglio d'Amministrazione, e al componente anziano dell'Organo d'indirizzo, quale qualificato dal successivo art. 26, limitatamente al periodo in cui questi sostituisce il Presidente nelle sue funzioni.

## **Art. 12**

### **CONFLITTI DI INTERESSE**

1. Nel caso in cui un componente gli organi della F.C.R.P. si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della F.C.R.P. deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto. In caso d'inadempienza, lo stesso organo, rilevato il conflitto, procede secondo le prescrizioni dell'ultimo comma del successivo art. 14.

2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Direttore Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

3. Alle deliberazioni adottate in conflitto d'interessi si applica la disciplina del codice civile.

## **Art. 13**

### **SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI**

1. Costituiscono possibili cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità;
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alle disposizioni del precedente art. 9;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di misure cautelari personali.

2. Ciascun componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale.

3. L'Organo d'Indirizzo, in piena autonomia e discrezionalità, delibera sull'applicazione della sospensione e sulla richiesta di sospensione temporanea.

## **Art. 14**

## **DECADENZA**

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della F.C.R.P., con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Direttore generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto.

2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Direttore Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nel caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo competente, alle stesse verifiche procede, in via suppletiva, il Collegio dei Revisori dei conti.

4. I componenti gli organi della F.C.R.P. devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità che li riguardano.

5. I componenti gli organi della F.C.R.P. che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

6. Ciascun organo, avendo rilevato che uno dei suoi componenti versa in situazione di conflitto d'interessi da lui non dichiarata, diffida il medesimo dal perseverare nel suo comportamento omissivo e lo invita a dimostrare, in un termine prefissato, l'assenza del conflitto in questione. In caso di mancata dimostrazione, l'organo dichiara la decadenza del proprio componente.

### **Art. 15**

#### **INDENNITA' E COMPENSI**

1. Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per coloro che risiedono o siano domiciliati fuori della città di Bari, sede della Fondazione. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo di Indirizzo medesimo, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Indirizzo, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo.

3. Non è comunque consentito il cumulo di più medaglie in una stessa giornata.

### **Art. 16**

#### **COMPITI, COMPOSIZIONE e DESIGNAZIONE DELL'ORGANO DI INDIRIZZO**

1. L'Organo di indirizzo ha il compito primario di promuovere iniziative, progetti e programmi che rendano la F.C.R.P. soggetto protagonista dello sviluppo del territorio pugliese nel contesto euro-mediterraneo, operando, ove possibile, congiuntamente ad altri soggetti territoriali, favorendo collaborazioni nazionali ed internazionali e valorizzando al massimo le principali risorse del territorio: capitale umano e patrimonio scientifico, culturale ed ambientale della Puglia, così come previsto dagli artt. 2 e 3 del presente statuto. Tale compito impone una composizione dell'Organo che associ efficacia ed efficienza dell'azione a diversificazione delle competenze, e che sia caratterizzata da grande prestigio ed autorevolezza, da riconosciuta rappresentatività nazionale ed internazionale, da certificata professionalità, da omogenea rappresentanza territoriale.

2. L'Organo d'indirizzo è costituito da dodici componenti suddivisi in due categorie:
- n. 8 componenti rappresentativi di Enti pubblici e privati, espressivi della realtà locale pugliese;
  - n. 4 componenti costituenti personalità che per professionalità competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

Gli otto componenti rappresentativi di enti espressivi della realtà pugliese sono individuati, con le modalità di cui al successivo art. 17, come di seguito indicato:

- a) uno all'interno di una terna proposta dal Comitato Direttivo dell'UPI Puglia;
- b) uno all'interno di due terne, della quali una proposta dal Consiglio Generale dell'Unioncamere della Puglia e l'altra dal Consiglio Direttivo di Federturismo Puglia;
- c) uno all'interno di una terna proposta dal Consiglio Direttivo della Confindustria Puglia;
- d) uno all'interno di una terna proposta dalla Conferenza Episcopale Pugliese;
- e) uno all'interno di una terna proposta dal Comitato Universitario Regionale di Coordinamento della Puglia;
- f) uno fra quattro nominativi proposti, uno ciascuno, dal: Sovrintendente per i Beni Archeologici della Puglia; Sovrintendente per i Beni Archivistici della Puglia; Sovrintendente per i Beni Artistici, Storici ed Etnoantropologici della Puglia; Sovrintendente per i Beni Architettonici e del Paesaggio delle Province di Brindisi, Taranto, Lecce;
- g) uno fra quattro nominativi proposti, uno ciascuno dal: Direttore del Museo Provinciale "Sigismondo Castromediano" di Lecce; Direttore del Museo Civico di Foggia; Direttore della Biblioteca Arcivescovile "Annibale De Leo" di Brindisi; Direttore della Pinacoteca Provinciale di Bari;
- h) uno fra quattro nominativi proposti, uno ciascuno dal: Legale rappresentante della LILT (Lega Italiana lotta ai Tumori) – sez Puglia; Legale Rappresentante dell'IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" di S. Giovanni Rotondo; Legale Rappresentante dell'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte; Legale Rappresentante dell'AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) della Puglia.

3. I quattro componenti, costituenti personalità che per professionalità competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, sono cooptati con provvedimento del Consiglio d'Indirizzo fra personalità di chiara e indiscussa fama.

4. Gli otto componenti dell'Organo d'Indirizzo il cui nominativo è stato designato da soggetti esterni alla F.C.R.P. non sono vincolati ai soggetti che li hanno designati da rapporto di mandato, sicché questi ultimi non hanno alcun potere d'indirizzo, vigilanza, controllo e revoca; i componenti dell'Organo d'Indirizzo devono, infatti, agire nell'esclusivo interesse della F.C.R.P. per realizzare gli scopi previsti dal presente statuto.

5. La qualità di componente l'Organo d'indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della F.C.R.P., né sul suo patrimonio.

6. L'Organo d'indirizzo elegge il Presidente della F.C.R.P. fra i propri componenti.

7. Il Presidente della F.C.R.P. presiede tanto il Consiglio d'Amministrazione che l'Organo d'indirizzo, nell'ambito del quale esercita solo i poteri strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività.

## **Art. 17**

### **PROCEDURE PER LE DESIGNAZIONI E LE NOMINE NELL'ORGANO DI INDIRIZZO**

1. L'Organo d'Indirizzo, nell'avviare le procedure di nomina, al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei

fini della Fondazione, specifica le professionalità richieste ai candidati alla carica di componente dell'Organo di Indirizzo con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione definite con il "Documento di programmazione pluriennale" - sessennale e con i suoi aggiornamenti annuali.

2. Il Presidente della Fondazione, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Organo d'Indirizzo – ovvero entro quindici giorni dalla vacanza della carica stessa, nel caso di decadenza, dimissioni o morte – provvede a richiedere le terne di nominativi ai soggetti di cui all'art. 16, co. 2 lett. a), b), c), d), e), nonché i quattro nominativi di cui all'art. 16, comma 2 lett. f), g) h), unitamente ai curricula dei designati. La richiesta va inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data indicata sull'avviso di ricevimento della raccomandata, i soggetti di cui al comma precedente devono provvedere, con lo stesso mezzo, in tal caso fa fede il timbro postale, ad evadere la richiesta, individuando i nominativi fra persone dotate di professionalità ed esperienza adeguate per fornire contributi significativi alle attività della Fondazione. Ciascun curriculum deve essere sottoscritto dalla persona interessata, anche per l'autorizzazione alla trattazione dei dati personali da parte della F.C.R.P.

4. Nel caso di mancata e/o incompleta indicazione della terna di cui all'art. 16 comma 2, lett. a), b), c), d), e) o dei nominativi di cui allo stesso art. 16, comma 2, lett. f), g), h), il Presidente della F.C.R.P. reitera, solo per i soggetti che non hanno adempiuto, la procedura di cui al comma precedente con gli stessi tempi e modalità.

5. Allorché anche per la seconda volta non dovessero pervenire le terne e/o i nominativi richiesti, spetterà all'Organo di Indirizzo uscente scegliere il nuovo componente, sia fra i nominativi pervenuti, sia fra altri a propria scelta fino alla concorrenza del cinquanta per cento (50%) dei componenti dell'Organo di indirizzo, compresi i soggetti cooptati. Oltre tale numero di nomine, la richiesta andrà effettuata dal Presidente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Prefetto di Bari, presso il cui Ufficio è registrata la F.C.R.P..

6. In attesa dei nominativi da parte del Prefetto, l'Organo di Indirizzo può validamente costituirsi qualora siano stati già nominati almeno sette componenti; in caso diverso il Consiglio di Indirizzo uscente rimarrà in carica, solo per l'ordinaria amministrazione, fino al completamento di tutte le nomine.

7. Nella prima seduta utile dopo l'espletamento della procedura di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, l'Organo d'Indirizzo deve selezionare un nominativo per ciascuna terna indicata dai soggetti di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), b), c) d) e) e un nominativo fra i quattro indicati dai soggetti di cui allo stesso articolo e comma, lett. f), g), h).

8. Ove nessuno dei nominativi indicati, all'interno delle singole terne, dai soggetti di cui all'art. 16, comma 2 lett. a), b), c) d), e), o fra i quattro nominativi indicati dai soggetti di cui allo stesso art. 16, comma 2 lett. f), g), h), a giudizio dell'Organo d'Indirizzo in carica, attesti, attraverso il curriculum, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 9, 10 e 11, il Presidente della F.C.R.P., entro quindici giorni dalla seduta nella quale tale giudizio è stato espresso, reitera la procedura di cui al comma 2, solo per i soggetti interessati.

9. Nel caso in cui, espletata la procedura di cui al comma 8, non dovessero pervenire le terne e/o i nominativi nei termini e con le modalità richieste, si applica il comma 5.

10. Il Presidente della Fondazione, entro i dieci giorni successivi alle nomine da parte del Consiglio di Indirizzo, deve comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'interessato ed al soggetto o ai soggetti che lo hanno designato, la nomina a componente dell'Organo d'Indirizzo della F.C.R.P.. L'accettazione della carica nel termine di quindici giorni dalla comunicazione conclude la procedura di selezione.

11. In caso di mancata accettazione della carica da parte del selezionato, l'Organo di Indirizzo può procedere ad altra selezione nell'ambito degli altri candidati presenti all'interno della stessa terna indicata dai soggetti di cui all'art. 16, comma 2 lett. a), b), c) d), e), e fra gli altri nominativi indicati dai soggetti di cui allo stesso art. 16, comma 2 lett. f), g), h).

12. Nell'effettuare le nomine dei componenti, l'Organo di Indirizzo realizza una razionale ed equilibrata rappresentanza delle professionalità relative a ciascun settore di attività della Fondazione e delle professionalità relative alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima, tenendo conto delle linee di azione definite con il "Documento di programmazione pluriennale" - sessennale vigente e con i suoi aggiornamenti annuali.

13. Le quattro personalità che compongono il Consiglio d'Indirizzo vengono da questo stesso Organo cooptate fra persone di chiara e indiscussa fama con le modalità e la maggioranza di cui all'art. 21 comma 12.

14. La presentazione di tali personalità compete a ciascun componente dell'Organo di Indirizzo, una ciascuno, per un totale di dodici personalità.

15. La cooptazione è preceduta, in ogni caso, da valutazione collegiale delle caratteristiche della personalità all'esame, che può assumere anche carattere comparativo nel caso che le presentazioni siano in numero superiore rispetto alle personalità da cooptare.

16. Ove l'Organo di Indirizzo non provvede a cooptazione di sua competenza, il Presidente della F.C.R.P., nei 15 giorni successivi alla seduta nella quale la cooptazione avrebbe dovuto avere luogo, invia al Prefetto di Bari lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente richiesta di nomina di personalità di chiara e indiscussa fama.

17. Il Prefetto di Bari procede a quanto richiesto in via surrogatoria, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente Statuto.

## **Art. 18**

### **DOCUMENTAZIONE DEI CANDIDATI**

1. I soggetti di cui all'art. 16 comma 2, alinea 1, devono allegare alle proposte stesse la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto, nonché la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità.

2. Il possesso dei requisiti richiesti al candidato dal presente statuto deve essere comprovato da una dichiarazione, avente valore di atto di notorietà, comprovante i requisiti richiesti e da un curriculum, entrambi sottoscritti dalla persona interessata a termini di legge anche per autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte della Fondazione.

## **Art. 19**

### **DURATA DEL MANDATO**

1. I componenti dell'Organo d'indirizzo durano in carica sei anni dalla data di accettazione della carica e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo d'Indirizzo al fine di procedere a nuova nomina, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 17. Il mandato del componente subentrato scade con quello dell'Organo di Indirizzo di cui è divenuto componente.

3. Alla scadenza del mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

## **Art. 20**

### **COMPETENZA DELL'ORGANO DI INDIRIZZO**

1. Sono di esclusiva competenza dell'Organo d'indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:

- a) le modificazioni dello Statuto, anche su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio d'Amministrazione;

- c) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;
- d) la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;
- e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) l'accollo alla F.C.R.P., nei limiti previsti dalla normativa vigente, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della F.C.R.P., sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti;
- g) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; ciò con l'espressa previsione che, qualora di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi della F.C.R.P., l'incarico deve essere ex ante concordato e attribuito con delibera contenente l'indicazione dell'eventuale compenso, da adottarsi sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti;
- h) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili;
- i) l'approvazione, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della F.C.R.P.;
- j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- k) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- l) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e cessazione delle partecipazioni di controllo;
- m) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della F.C.R.P.;
- n) il controllo sulla realizzazione dei programmi pluriennali di attività;
- o) la nomina dei componenti dell'Organo d'Indirizzo stesso;
- p) la nomina del Presidente.

## **Art. 21**

### **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI INDIRIZZO**

1. Il Presidente convoca l'Organo d'Indirizzo, predispone l'ordine del giorno ed assicura il corretto svolgimento delle adunanze.
2. Le sedute hanno luogo almeno una volta al trimestre.
3. Alle riunioni dell'Organo d'Indirizzo possono partecipare, su specifico invito del Presidente, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e vi partecipa di diritto il Direttore Generale, con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale.
4. L'Organo d'Indirizzo è presieduto dal Presidente che partecipa alle sedute.
5. Le riunioni hanno luogo presso la sede della F.C.R.P. o altrove.
6. Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, debbono essere spediti -di norma a mezzo lettera raccomandata o telegramma- almeno cinque giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti dell'Organo d'Indirizzo e del Collegio dei Revisori dei conti; in caso d'urgenza la convocazione ha luogo anche ad horas, mediante comunicazione telegrafica o altro strumento che dia certezza di ricezione. Tuttavia l'Organo d'Indirizzo può stabilire modalità di convocazione diverse.
7. Per la validità delle deliberazioni, escluse quelle di cui ai successivi commi, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono adottate col voto

favorevole della maggioranza dei presenti. Non concorrono alla formazione del quorum costitutivo i membri dell'Organo d'Indirizzo dichiarati sospesi o che si siano autosospesi. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

8. L'Organo d'Indirizzo delibera col voto favorevole di due terzi dei membri in carica, arrotondato all'unità superiore, nei casi riguardanti: le modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti e le loro modificazioni, la decadenza dalla carica dei propri componenti e dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti. Alle deliberazioni adottate col voto di componente dell'Organo in conflitto d'interessi si applica la disciplina del codice civile.

9. Le deliberazioni relative alla nomina del Presidente sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza, si procede a una nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto, alla prima votazione, il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, anche più di due persone.

10. Ove, anche dopo tale votazione, non si ottenga il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, si procede ad altra votazione in cui è nominato chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, si procede a ulteriore votazione con lo stesso criterio. In caso di parità tra due o più nominativi, anche dopo quest'ultima votazione, si intende nominato fra gli stessi colui che ha svolto per il periodo più lungo il ruolo di componente dell'Organo d'Indirizzo della F.C.R.P. o del Consiglio d'Amministrazione operante prima dell'entrata in vigore del presente statuto, e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

11. Le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione sono sempre precedute da valutazione collegiale di tipo selettivo ed, eventualmente, comparativo svolta sulla base delle caratteristiche di ciascuno dei candidati, la cui presentazione compete a ciascun componente dell'Organo d'Indirizzo.

12. Tutte le elezioni possono avere luogo per acclamazione.

13. Per la nomina del Consiglio di Indirizzo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

14. Sono fatte a scrutinio segreto, a richiesta anche di un solo componente dell'Organo d'Indirizzo, le votazioni riguardanti persone.

15. Il componente dell'Organo d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

16. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

17. Qualora il Presidente non vi provveda, la riunione dell'Organo d'Indirizzo, è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

## **Art. 22**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio d'Amministrazione della F.C.R.P. è composto da sette membri, compreso il Presidente.

2. Dall'entrata in vigore del presente Statuto gli Amministratori durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina e possono essere confermati per una sola volta.

3. Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo e gli Amministratori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo d'Indirizzo al fine di procedere a nuova nomina. Il mandato dell'Amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto componente.

## **Art. 23**

### **COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Gli Amministratori sono eletti dall'Organo d'Indirizzo, hanno uguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della F.C.R.P..

2. L'Organo d'Indirizzo procede all'elezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione sulla base di una procedura di tipo selettivo ed, eventualmente, comparativo.

#### **Art. 24**

#### **REQUISITI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Gli Amministratori, oltre ai requisiti di cui all'art. 10 e fatte salve le ineleggibilità e le incompatibilità previste agli artt. 9 e 11 del presente Statuto devono avere maturato una concreta esperienza operativa o nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico o devono avere espletato funzioni direttive-manageriali presso enti pubblici o privati, con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e mobiliare.

#### **Art. 25**

#### **COMPETENZE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, predispone l'ordine del giorno e presiede le riunioni assicurandone il corretto svolgimento.

2. Le sedute hanno luogo, di regola, una volta al mese.

3. Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Generale, con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale.

4. Le sedute hanno luogo presso la sede della F.C.R.P. o altrove.

5. Gli avvisi di convocazione contenenti gli argomenti da trattare, debbono essere spediti di norma a mezzo lettera o telegramma almeno cinque giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti; in caso d'urgenza la convocazione ha luogo anche ad horas, mediante comunicazione telegrafica o altro strumento che dia certezza di ricezione. Tuttavia il Consiglio stesso può stabilire modalità di convocazione diverse.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non concorrono alla formazione del quorum costitutivo i membri del Consiglio d'Amministrazione dichiarati sospesi o che si siano autosospesi. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. Alle deliberazioni adottate col voto di Amministratore in conflitto d'interessi si applicano le disposizioni del codice civile.

8. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

10. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Direttore Generale della Fondazione e la determinazione del relativo compenso;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del "Documento programmatico previsionale" - annuale;
- d) la gestione esecutiva dei deliberati dell'organo di indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;

- e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- h) la verifica per il Direttore Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- j) la designazione e nomina di Amministratori e Revisori di società ed enti cui la F.C.R.P. è chiamata a provvedere;
- k) la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:
  - alle modifiche statutarie;
  - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
  - ai programmi di intervento della Fondazione;
  - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
  - all'istituzione di imprese strumentali;
  - agli indirizzi in merito alle società partecipate;

11. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono informare il Consiglio d'Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

12. Qualora il Presidente non vi provveda, la riunione del Consiglio d'Amministrazione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

## **Art. 26**

### **POTERI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente svolge compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività della F.C.R.P.. Egli predispose gli avvisi di convocazione delle sedute dell'Organo d'Indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione redigendone il relativo ordine del giorno e presiede le riunioni di entrambi tali Organi.

2. Nell'ambito dell'Organo d'Indirizzo, tuttavia, egli si limita all'esercizio delle sue prerogative individuali di componente dell'Organo stesso, e a una mera attività di direzione della discussione. Può, pertanto, concorrere alla formazione della volontà collegiale esclusivamente col proprio contributo alla discussione.

3. Il Consiglio d'Amministrazione determina le materie per le quali il Presidente, sentito il Direttore Generale, può assumere deliberazioni, con immediata efficacia verso i terzi, che devono essere portate a conoscenza del Consiglio nella sua prima seduta.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, d'intesa col Direttore Generale, può adottare ogni deliberazione di competenza del Consiglio d'Amministrazione sottoponendola a ratifica dello stesso nella prima riunione valida.

5. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.C.R.P. di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura; ha inoltre facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la F.C.R.P. in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi e di nominare consulenti tecnici.

6. La rappresentanza legale e tutte le altre prerogative riconosciute al Presidente dal presente statuto o a lui delegate dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, nel caso che il Presidente sia assolutamente impedito all'esercizio delle proprie funzioni, spettano temporaneamente al componente dell'Organo d'Indirizzo che si definisce anziano perché facente parte da maggior tempo e ininterrottamente degli organi d'indirizzo o d'amministrazione della F.C.R.P. o del Consiglio d'Amministrazione operante prima dell'entrata in vigore del presente Statuto; in caso di nomina contemporanea si qualifica anziano chi è più anziano di età. Al sostituto del Presidente non spetta tuttavia il diritto di voto nelle riunioni del Consiglio d'Amministrazione da lui presiedute.

7. Di fronte ai terzi, la firma di chi, ai sensi del precedente comma, sostituisce il Presidente costituisce prova dell'impossibilità di questi a svolgere le proprie funzioni.

## **Art. 27**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Organo d'Indirizzo, con le attribuzioni previste dal codice civile per l'esercizio del controllo legale dei conti.

2. I membri del Collegio dei Revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere confermati per una sola volta. I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

4. I Revisori dei conti partecipano alle sedute dell'Organo d'Indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre e i verbali delle riunioni devono essere firmati dagli interessati.

6. Il Revisore dei conti che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio di appartenenza, dell'Organo d'Indirizzo o del Consiglio d'Amministrazione, decade dall'ufficio e, a impulso del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo d'Indirizzo provvederà alla sua sostituzione.

7. Ciascun Revisore dei conti, salva diversa disposizione del Collegio, dal momento dell'assunzione della carica è delegato dal Collegio stesso a operare anche separatamente dagli altri Revisori dei conti.

## **Art. 28**

### **DIRETTORE GENERALE**

1. Il Direttore Generale deve essere in possesso di adeguato titolo di studio e deve aver maturato congrua esperienza, ricoprendo incarichi di responsabilità, presso istituzioni con finalità analoghe e dimensioni proporzionate a quelle della F.C.R.P.. Egli inoltre deve essere munito di comprovata esperienza nella gestione delle problematiche giuridico-istituzionali connesse alle attività della Fondazione.

2. Al Direttore Generale compete il coordinamento funzionale e organizzativo dell'attività istituzionale della F.C.R.P. e a tal fine si avvale degli uffici e del personale della F.C.R.P. stessa del quale è il capo.

3. Egli esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.

4. Partecipa alle sedute dell'Organo d'Indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Può altresì intervenire alle riunioni di eventuali commissioni consultive.

5. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni dell'Organo d'Indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, salvo quelle per le quali sia stato designato un amministratore, firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Ha altresì facoltà di firma della corrispondenza e dei contratti relativi all'ordinaria amministrazione della F.C.R.P. e può delegare tali funzioni, anche in via continuativa, a dipendenti.

6. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, su designazione del Consiglio di Amministrazione, da altro dipendente della FCRP, anche non in organico.

7. Di fronte a terzi, la firma di chi, ai sensi del precedente comma, sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questo.

8. Oltre alle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 del presente statuto, il Direttore Generale non può assumere incarichi istituzionali in altre Fondazioni d'origine bancaria.

## **Art. 29**

### **LIBRI SOCIALI**

1. La F.C.R.P. tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori dei conti, sono tenuti a cura del Direttore Generale.

2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

3. Qualora la F.C.R.P. eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

## **Art. 30**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno l'Organo d'Indirizzo approva il "Documento programmatico previsionale" - annuale, dell'attività della F.C.R.P. relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio d'Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall'Organo d'Indirizzo medesimo, nonché in base alle linee di azione definite dal "Documento di programmazione pluriennale" - sessennale.

3. Il "Documento programmatico previsionale" - annuale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione, all'Autorità di Vigilanza.

4. Nel termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio d'Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Organo d'Indirizzo il bilancio annuale e la relazione sulla gestione dallo stesso Consiglio predisposti e depositati almeno 10 giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione.

5. Il predetto termine di 4 mesi può essere prorogato a 6 mesi quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto dell'attività; in tal caso le ragioni della dilazione devono risultare dalla relazione degli Amministratori sulla gestione.

6. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, per le osservazioni di propria competenza, entro 10 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

7. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione denominata “Bilancio di missione”, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall’Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Il bilancio, una volta approvato, deve essere trasmesso entro 15 giorni all’Autorità di Vigilanza.

9. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

10. Nel bilancio si dà separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività e, a fini informativi, nel “documento programmatico previsionale” - annuale si indicano gli impieghi del patrimonio in collegamento funzionale con le finalità istituzionali e, in particolare, con lo sviluppo del territorio.

11. Il bilancio e la relazione sulla gestione, una volta approvati, sono consultabili presso la sede della F.C.R.P. da chiunque ne faccia richiesta.

## **NORMA TRANSITORIA**

1. Dopo l’entrata in vigore del presente Statuto i componenti dell’Organo di Indirizzo in carica, o altri che dovessero subentrare, decadono il 31.03.2012.

2. I componenti dell’Organo di Indirizzo rimangono nel loro ufficio oltre la suddetta data del 31.03.2012 fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, ai quali spetterà la nomina del Presidente.

3. Dopo l’entrata in vigore del presente Statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, o altri che dovessero subentrare, restano in carica sino all’approvazione del bilancio 2010 e fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.